

La plastica che si frammenta va bandita senza risarcimenti

Ambiente

Il Tribunale Ue blocca la plastica oxo biodegradabile

Si tratta di un materiale convenzionale con additivo: risultato le microplastiche

Pagina a cura di
Paola Ficco

Arriva dal Tribunale Ue lo stop alla plastica «oxo-biodegradabile», equiparata alla «oxo-degradabile» già messa al bando dalla direttiva Ue 2019/904 sulla riduzione delle monouso. La plastica «oxo-biodegradabile» è un materiale convenzionale con aggiunta di additivo pro-ossidante che le consentirebbe di biodegradarsi ancora più velocemente del-

la «oxo-degradabile». Cioè, la massa molecolare sarebbe frammentata al punto tale da poter essere assimilata dai microorganismi (biodegradazione). Nell'equiparazione tra i due tipi di plastica risiede la motivazione del giudice di primo grado Ue - sentenza 21 gennaio 2024 nella causa T-745/20 - con cui ha respinto le pretese risarcitorie delle ricorrenti (società inglesi che producono una miscela madre commercializzata con il nome *d2w*). Queste lamentano danni per il divieto di immissione sul mercato dei prodotti a base di plastica oxo-degradabile introdotto dall'articolo 5 della direttiva 2019/904/Ue motivato dal considerando 15 per il quale «la plastica oxo-degradabile non si biodegrada correttamente e contribuisce dunque all'inquinamento ambientale da microplastica, non è compostabile, incide negativamente sul riciclaggio della plastica convenzionale e non presenta dimostrati vantaggi sotto il profilo ambientale». La frammentazione è tra le cause principali della presenza di plastica nel mare e

quindi nella catena alimentare. Le richieste sono state avanzate nei confronti di Parlamento, Consiglio e Commissione Ue, ascrivendo la responsabilità extracontrattuale.

Le tre istituzioni hanno sostenuto che non occorre distinguere tra plastica oxo-degradabile e plastica oxo-biodegradabile; i due termini designano un unico tipo di plastica: quella convenzionale che contiene un additivo che, a causa dell'ossidazione, ne accelera la frammentazione. Ma, «questo tipo di plastica non si biodegraderebbe correttamente entro un lasso di tempo ragionevole».

Le ricorrenti hanno lamentato che gli inconvenienti dati dal divieto di immissione sul mercato sarebbero «sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti», poiché le istituzioni Ue

non ne avrebbero valutato l'impatto socio-economico. Di diverso avviso il Tribunale che ha ricordato che la protezione della salute umana è preponderante rispetto alle considerazioni economiche e che la protezione dell'ambiente è obiettivo essenziale; pertanto, «l'importanza di siffatti obiettivi è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori». Inoltre, secondo il Tribunale, le ricorrenti non hanno provato le conseguenze sociali ed economiche asseritamente derivanti dal divieto di cui all'articolo 5 della direttiva 2019/904, lamentando, senza provarli, gli ostacoli posti allo sviluppo di una tecnologia oxo-biodegradabile più efficace. Pertanto, il Tribunale ha concluso che il divieto di immissione sul mercato non eccede i limiti di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela dell'ambiente e della salute umana perseguito dalla direttiva 2019/904 né è violato il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, Trattato Ue.



Salute delle persone e tutela dell'ambiente prevalgono sulle ragioni degli operatori economici